

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI BIOLOGO

Approvato dal Consiglio nella seduta del 16 febbraio 1996

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Le regole del presente codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Ordine dei Biologi. Il Biologo è tenuto alla loro conoscenza, e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

Art. 2.

L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione sono puniti con le sanzioni disciplinari previste dall'art. 43 della L. 24/5/1967 n. 396.

Art. 3.

Nell'esercizio della professione il Biologo accetta il dialogo con i clienti e le istituzioni come unico strumento di comunicazione senza posizioni preconcepite.

Rispetta le iniziative e gli indirizzi deliberati dal proprio Ordine a tutela della categoria.

Nei casi in cui, nell'esplicare la sua professione, si trova per qualunque ragione in una situazione di conflitto di interessi, deve darne comunicazione ai soggetti interessati e, se il conflitto non può essere rimosso, deve astenersi dal compiere l'atto o gli atti professionali.

Art. 4.

Il Biologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale e a curare l'aggiornamento delle sue conoscenze.

Nelle dichiarazioni pubbliche e, comunque, nei rapporti con i terzi adotta comportamenti misurati e

proporzionati alle esigenze del caso, evitando ogni forma di esagerazione, di sensazionalismo o di superficialità.

Riconosce quale suo obbligo primario quello di aiutare il pubblico o gli utenti a sviluppare giudizi, opinioni e scelte con cognizione di causa.

Art. 5.

Nelle circostanze in cui il Biologo rappresenta pubblicamente la categoria è tenuto ad uniformare il proprio comportamento e i propri discorsi ai principi del dialogo, del rispetto delle idee altrui, delle competenze degli altri professionisti, anche quando queste ultime interferiscano legalmente con l'esercizio delle sue competenze.

Art. 6.

Il Biologo, tanto nei rapporti pubblici che in quelli privati, si astiene all'esaltare e dall'enfatizzare la propria competenza o i risultati ottenuti.

Tale comportamento andrà valutato con particolare severità ove sia rivolto al procacciamento della clientela a danno di altri colleghi.

Art. 7.

Il Biologo non accetta condizioni di lavoro che compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice.

In ogni situazione lavorativa, il Biologo si ispira al rispetto di tali norme qualunque sia la sua posizione gerarchica in ambito lavorativo e la natura del suo rapporto di lavoro.

Art. 8.

Il Biologo salvaguarda la sua autonomia nella scelta dei metodi e delle tecniche da utilizzare per la sua attività, ed è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati e delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.

Art. 9.

Il Biologo deve fondare i risultati della sua attività professionale su documentazioni o reperti di sua diretta conoscenza.

Deve rendere noti tali risultati con obiettività, illustrando, ove sia il caso, le ipotesi interpretative alternative.

Art. 10.

Nel caso in cui le attività professionali del Biologo abbiano ad oggetto, a qualunque titolo, l'ambiente naturale, la flora e la fauna, egli è tenuto ad assicurare, per quanto è possibile, il benessere e il rispetto dell'ambiente stesso, astenendosi da comportamenti inutilmente distruttivi o inutilmente dannosi.

Art. 11.

Il Biologo è tenuto a mantenere il segreto professionale e si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è

venuto a conoscenza in ragione della sua professione, a meno che non sussista il consenso validamente prestato dal cliente.

Il segreto professionale va protetto anche avendo cura di custodire adeguatamente, appunti, note scritte o informazioni di qualsiasi genere che riguardino il cliente.

Art. 12.

Il Biologo può derogare al segreto professionale solo quando venga a conoscenza di fatti o situazioni che, per legge o atti dell'Autorità, debbano essere denunciati.

Art. 13.

Il Biologo, che riveste cariche pubbliche, deve agire nel rispetto delle regole di imparzialità, efficienza e trasparenza, rifiutando di avvalersi della carica a scopi di indebito vantaggio personale.

Parimenti si ispirerà a criteri di imparzialità ed obiettività qualora sia chiamato ad esprimere giudizi o valutazioni comparative che riguardino i terzi.

RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 14.

Il Biologo ispira i suoi rapporti con l'utenza a criteri di lealtà, di professionalità e di rispetto del presente codice deontologico.

Non può derogare a tali criteri neppure per disposizioni del superiore gerarchico.

Nel caso in cui le sue prestazioni professionali si presentino tali da durare nel tempo, dovrà convenire con il cliente, ove possibile, la durata del rapporto.

Art. 15.

Il Biologo, nello svolgimento della sua attività, persegue l'interesse del cliente e mette a sua disposizione con lealtà, e diligenza le proprie competenze professionali.

Rifiuta di utilizzare il rapporto professionale per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi personali.

Art. 16.

E' ammessa la prestazione gratuita, ove sia giustificata da situazioni particolari.

Il Biologo potrà pattuire e definire il suo onorario all'inizio della prestazione.

In tale caso non potrà avanzare richieste maggiori al cliente.

Non potrà in nessun caso condizionare il compenso all'esito dell'intervento professionale o ai vantaggi che ne trarrà il cliente.

Art. 17.

Nel rendere noti al cliente i risultati della sua attività, il Biologo dovrà astenersi dall'esprimere valutazioni che siano di competenza di altre figure professionali.

Art. 18.

Il Biologo non accetta incarichi professionali che lo pongano in condizioni di conflitto di interessi con il cliente, neppure se quest'ultimo sia informato del conflitto e dichiari di volere avvalersi ugualmente delle sue prestazioni.

Art. 19.

Il Biologo non deve subordinare il proprio intervento professionale, alla condizione che il cliente accetti di servirsi di determinate strutture, presidi o istituti per esigenze connesse all'attività del Biologo.

Il Biologo non può stringere patti o accordi di alcun tipo con altre figure professionali, dai quali trarre vantaggio con la clientela.

Art. 20.

L'erogazione di prestazioni professionali a soggetti minorenni o interdetti o all'evidenza incapaci d'intendere e di volere, resta subordinata al consenso di chi esercita sui medesimi la patria potestà o la tutela, salvo casi in cui le prestazioni stesse siano imposte per atto dall'Autorità.

Art. 21.

Quando il soggetto, che si dice disposto a pagare l'onorario, è persona diversa dal beneficiario della sua prestazione professionale, il Biologo è tenuto alla riservatezza nei confronti del primo, tranne che il beneficiario della prestazione non lo autorizzi a rendere noti i risultati della sua indagine.

Art. 22.

Il Biologo limita l'esercizio della sua attività professionale alle prestazioni richieste.

Rifiuta di svolgere qualunque attività che sia estranea alla specificità del rapporto professionale.

Art. 23.

Il Biologo può recedere in qualunque momento dal rapporto professionale, a meno che non sia stato diversamente pattuito.

In ogni caso deve compiere o portare a termine gli atti urgenti che risultino immediatamente utili per l'utente. Il Biologo deve recedere dal rapporto professionale quando insorga un conflitto di interessi con il cliente o quando insorga una qualunque causa di incompatibilità.

Anche in tale caso è tenuto a compiere gli atti urgenti che si rendano necessari per non danneggiare il cliente.

Art. 24.

In qualunque tipo di rapporto professionale, il Biologo non può né pretendere né accettare qualsiasi compenso o utilità, che risulti estranea alla prestazione professionale.

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 25.

I rapporti tra i Biologi devono ispirarsi al principio del reciproco rispetto, della comprensione, della lealtà e della solidarietà.

Il Biologo si impegna a sostenere a vantaggio proprio e dei colleghi l'autonomia e l'indipendenza della professione da ogni influenza o condizionamento e a divulgare le regole del presente codice deontologico.

Art. 26.

Il Biologo favorisce la formazione e l'aggiornamento dei colleghi, con particolare riguardo ai colleghi più giovani. Egli divulga le proprie conoscenze ed è disponibile a fornire informazioni su qualunque attività, quali corsi, seminari, etc., che ritenga utili per un adeguato aggiornamento.

Art. 27.

Il Biologo si mostra rispettoso della dignità e della reputazione dei colleghi ed evita di dare nei loro confronti giudizi negativi per quanto attiene alla formazione e alla competenza professionale.

Se i giudizi negativi tendono a sottrarre clientela ai colleghi, tale comportamento andrà valutato con particolare severità.

Art. 28.

Se il Biologo si rende conto che la prestazione a lui domandata richiede particolare specializzazione, ne informa il cliente e si astiene dall'impedirgli di ricorrere ad altro professionista, che possieda la specializzazione necessaria.

Il Biologo non può accettare alcun compenso o utilità da colleghi o da altri professionisti, ai quali, sussistendone la necessità, abbia indirizzato i propri clienti.

Art. 29.

Il Biologo è tenuto a informare tempestivamente il Consiglio dell'Ordine tutte le volte che ravvisi comportamenti dei colleghi che possano risolversi in danni per i clienti o che possano danneggiare il prestigio e il decoro del titolo professionale.

Art. 30.

Il Biologo rifiuta di attribuire esclusivamente a sé risultati professionali raggiunti grazie alla collaborazione con altri colleghi o altri professionisti.

Parimenti rifiuta di presentare come risultato delle proprie ricerche risultati dovuti alle ricerche di altri colleghi o studiosi, ancorché ancora non resi pubblici.

Art. 31.

Il presente codice deontologico sostituisce qualunque precedente regola deontologica.

Esso verrà pubblicato sulla rivista Biologi Italiani, come estratto. Entrerà in vigore 30 giorni dopo la comunicazione al Ministero di Grazia e Giustizia.